



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

* * * *

Ordinanza Sindacale n. 10 del 03/07/2019

OGGETTO: Disciplina manifestazioni temporanee a carattere musicale e intrattenimenti musicali in occasione della "Grotte Estate 2019".

IL SINDACO

Premesso che:

- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 28/06/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano di Safety e Security per Grotte Estate 2019;
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 02/07/2019, esecutiva, è stato approvato il programma di Grotte Estate 2019 che prevede lo svolgimento, come tradizione, di diverse iniziative e manifestazioni che si svolgeranno nel territorio comunale;

Atteso che sono pervenute a questa Amministrazione Comunale, da parte di diversi operatori economici locali, istanze volte alla organizzazione di attività di animazione e/o di piccolo intrattenimento musicale, in concomitanza con il periodo delle festività estive;

Richiamati:

- il Decreto-Legge 6/12/2011 n.201 "*Misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214, con il quale si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28 "*Riforma della disciplina del commercio*" e s.m.i.;
- la Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, il cui art. 6, comma 1, lett. H prevede che, per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga all'orario, nonché ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Viste:

- la nota prot. 34175 del 11/06/2018 della Questura di Agrigento "*Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo*";
- la nota prot. 39178 del 12/06/2019 della Questura di Agrigento "*Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo*";
- gli esiti delle riunioni tenutesi presso la Questura di Agrigento;

Dato atto che il Comune non risulta dotato di un Piano di zonizzazione acustica;

Considerato che:

- risulta necessario rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento relativo agli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi lo svolgimento di attività rumorose, anche con diffusione di musica, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini;
- in conseguenza, e nelle more dell'adozione di un Regolamento comunale che disciplini in modo organico la tutela dell'inquinamento acustico, risulta possibile disciplinare provvisoriamente e ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 447/1995 le modalità di autorizzazione delle emissioni sonore, fissando i limiti di cui sotto ed imponendo il corretto utilizzo degli impianti nel rispetto dei limiti di legge;

- appare altresì opportuno prevenire situazioni di pericolo adottando uno specifico provvedimento che stabilizzi prescrizioni a carico degli esercenti e della clientela;

Ravvisata dunque la necessità di intervenire a salvaguardia degli interessi e della salute dei cittadini, ed al permanere delle condizioni minime di vivibilità nei quartieri del centro storico e residenziali, rispettando nel contempo i diritti degli operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni;

Dato atto che:

- su quanto sopra rappresentato è stata svolta apposita attività istruttoria dal Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/1991, individuato nella persona dell'Isp. Capo Antonio Salvaggio, Responsabile di P.O. n.1;
- il presente provvedimento non comporta l'assunzione di nuovi oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

Visti:

- il D. Leg.vo n. 114 del 31 marzo 1998 avente ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio";
- La L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999 avente ad oggetto "Riforma della disciplina del commercio";
- la Legge n. 287 del 25 agosto 1991 avente ad oggetto "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- il D. Leg.vo n. 59 del 26 marzo 2010 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- l'art. 31 del decreto legge n. 201 del 2011, conv. in legge 214/2011, in materia di orari delle attività degli esercizi commerciali al dettaglio, di somministrazione e su area pubblica;
- l'art. 9 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione;
- il DPCM Marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";
- il DPCM 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore*";
- il DPCM n. 215 del 16 Aprile 1999 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- **l'art. 50 comma 7 e 7 bis del D. Leg.vo n. 267 del 18 agosto 2000**, come modificati dalla legge n. 48/2017;
- **l'art. 6, comma 1, lett. H, della Legge quadro in materia di inquinamento acustico, n. 447 del 1995**, prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga all'orario, nonché ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

Dalla data di esecutività della presente, e fino al 01 settembre 2019, quanto segue:

1. Indicazioni a tutela dei cittadini e dell'igiene pubblica:

I gestori di pubblici esercizi, nonché i responsabili di manifestazioni pubbliche e private, hanno l'obbligo di:

- a) Assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dai rifiuti, ed in particolare, vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività, sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale, posti in essere dagli avventori o dai frequentatori dei locali;
- b) Garantire il ripristino dei luoghi, sia pubblici che privati, successivamente ad ogni eventuale manifestazione da cui possa derivare il degrado di cui al punto precedente.

2. Indicazioni in materia di acustica e di quiete pubblica:

I titolari di esercizi pubblici che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni, in deroga ai limiti previsti dalla normativa citata in premessa del presente atto, e per il solo periodo di vigenza della presente ordinanza:

- a) Disciplina orari e limiti emissioni sonore per l'attività musicale da svolgersi all'esterno degli esercizi interessati:
 - dalle 20.00 alle 22.00 – 65dB (diurno);
 - dalle 22.00 alle 12.30 – 55dB (notturno) dalla domenica al giovedì;
 - dalle 22.00 alle 01.30 – 55dB (notturno) dal venerdì al sabato.
- b) Le attività che si tengono all'esterno dei locali sono sottoposte alle prescritte autorizzazioni ai sensi della Legge 447/1999 e del Dpcm 215/1999, dall'art. 68 del TULPS, nonché, della vigente regolamentazione in materia di occupazione suolo pubblico;
- c) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, con riferimento ai rumori suscettibili di causare disturbo ad un numero indeterminato di persone sono vietate le emissioni sonore disturbanti.
- d) E' altresì vietata qualsivoglia attività di cui al presente punto 2 in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni previste nell'ambito del programma approvato dall'Amministrazione comunale (divieto limitato all'arco di tempo di esecuzione delle rappresentazioni).

I titolari di esercizi pubblici, per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinate dalla presente ordinanza, dovranno provvedere a rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico e i limiti di emissione previsti. Essi dovranno altresì provvedere a controllare gli avventori ed il personale, al fine di contenere rumori diversi dalla diffusione sonora, ed eventualmente allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale.

AVVERTE

Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla L.18 n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico è soggetto alle sanzioni di cui alla l. n. 447/1995.

Fatta salva, inoltre, l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, nonché con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente rilevante ai sensi delle leggi vigenti.

AVVISA

che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della presente, oppure in alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971 n.1199);

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/1991, è individuato nella persona dell'Isp. Capo Antonio Salvaggio, Responsabile di P.O. n.1.

La presente ordinanza è trasmessa:

- a) alla Prefettura di Agrigento (per conoscenza);
- b) alla Questura di Agrigento;
- c) al Commissariato di P.S. di Canicatti;
- d) al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Canicatti;
- e) al Comando della Stazione dei Carabinieri di Grotte;
- f) al Comando del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento;
- g) alla Polizia Municipale;
- h) alle attività di vendita di alimenti, bar, ristoranti, pizzerie, ecc. esistenti nel territorio comunale.

Grotte,



IL SINDACO
DOT. ALFONSO PROVVIDENZA